

## LE COSTITUZIONI DEGLI STATI EUROPEI

## LA COSTITUZIONE FRANCESE DEL 1958

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE DU 4 OCTOBRE 1958

**Art. 1.** La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

TITRE I  
DE LA SOUVERAINETÉ

**Art. 2.** La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la Marseillaise.

La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité.

Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

**Art. 3.** La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

**Art. 4.** Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

TITRE II  
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

**Art. 6.** Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. [...]

TITRE III  
LE GOUVERNEMENT

**Art. 21.** Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. [...]

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE  
DEL 4 OTTOBRE 1958

**Art. 1.** La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le fedi.

TITOLO I  
LA SOVRANITÀ

**Art. 2.** La lingua della Repubblica è il francese. L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa.

L'inno nazionale è la "Marsigliese".

Il motto della Repubblica è "Libertà, Uguaglianza, Fraternità".

Il suo principio è: governo del popolo, attraverso il popolo e per il popolo.

**Art. 3.** La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e mediante referendum.

Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale, uguale e segreto.

Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici.

La legge promuove l'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali ed alle funzioni elettive.

**Art. 4.** I partiti e i gruppi politici concorrono all'espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Essi devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.

TITOLO II  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Art. 6.** Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto. [...]

TITOLO III  
IL GOVERNO

**Art. 21.** Il Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della Difesa Nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. [...]

## LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI (BILL OF RIGHTS) INGLESE DEL 1689

La **Dichiarazione dei diritti (Bill of Rights)** del Parlamento inglese del 1689 è (insieme alla *Magna Charta* del 1215) un documento fondamentale per l'ordinamento della monarchia costituzionale inglese.

Un secolo esatto prima della Rivoluzione francese un Parlamento riuscì a *limitare il potere assoluto di un monarca* e a *rendere parlamentare e costituzionale* il sistema politico inglese: **parlamentare** perché l'organismo più importante del sistema diventava il Parlamento, che rappresentava i cittadini; **costituzionale** perché fondato su leggi (la *Costituzione*) che valevano per tutti, anche per il sovrano, che doveva rispettarle (vedi anche volume *La Storia in diretta 2 - Storia moderna*, pag. 115). Era una vera rivoluzione, anche se ci vorranno altre lunghe battaglie perché *tutti i cittadini* (e non solo i nobili o i ricchi borghesi) siano rappresentati dal Parlamento.

The said Lords Spiritual and Temporal and Commons, pursuant to their respective letters and elections, being now assembled in a full and free representative of this nation,

declare:

**Art. 1.** That the pretended power of suspending the laws or the execution of laws by regal authority without consent of Parliament is illegal.

**Art. 2.** That the pretended power of dispensing with laws or the execution of laws by regal authority, as it hath been assumed and exercised of late, is illegal.

**Art. 5.** That it is the right of the subjects to petition the king, and all commitments and prosecutions for such petitioning are illegal.

**Art. 6.** That the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law.

**Art. 8.** That election of members of Parliament ought to be free.

**Art. 9.** That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament.

**Art. 12.** That all grants and promises of fines and forfeitures of particular persons before conviction are illegal and void.

**Art. 13.** And that for redress of all grievances, and for the amending, strengthening and preserving of the laws, Parliaments ought to be held frequently.

And they do claim, demand and insist upon all and singular the premises as their undoubted rights and liberties.

I Lords e i Comuni, oggi riuniti in virtù delle loro elezioni, costituendo insieme la rappresentanza piena e libera della Nazione,

dichiarano:

**Art. 1.** Che il preteso potere dell'autorità reale di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

**Art. 2.** Che il preteso potere regio di dispensare dalle leggi o dall'esecuzione delle leggi, come è stato usurpato per il passato, è illegale.

**Art. 5.** Che è un diritto dei sudditi presentare delle petizioni al re, e che gli impedimenti e processi a causa di queste petizioni sono illegali.

**Art. 6.** Che la leva o il mantenimento di un'armata nel regno, in tempo di pace senza il consenso del Parlamento è contrario alla legge.

**Art. 8.** Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere.

**Art. 9.** Che la libertà di parola, di discussione o di procedura in seno al Parlamento, non può essere intralciata o messa in discussione in nessuna corte od altro luogo fuor che il Parlamento stesso.

**Art. 12.** Che i condoni e le promesse di ammende e confische, fatte a persone particolari, prima che si sia raggiunta la convinzione del delitto, sono illegali e nulle.

**Art. 13.** Che infine, per rimediare a tutti i torti, e per il miglioramento, il rafforzamento, la difesa delle leggi, il Parlamento dovrà essere frequentemente riunito.

Ed essi chiedono e domandano con insistenza l'osservanza di tutti e ciascuno dei predetti punti come loro indubbi diritti e libertà.

## LA COSTITUZIONE TEDESCA DEL 1949

GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND - 23 mai 1949

## Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. [...]

## I. DIE GRUNDRECHTE

**Art. 1. [Würde des Menschen]**

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. [...]

**Art. 2. [Generelle Freiheitsrechte]**

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

**Art. 3. [Gleicher Stand für alle vor dem Gesetz]**

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

**Art. 4. [Freiheit des Glaubens und Gewissens]**

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

**Art. 5. [Freiheit der Meinungsäußerung]**

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. [...]

LA LEGGE FONDAMENTALE PER LA REPUBBLICA  
FEDERALE TEDESCA - 23 maggio 1949

## Preambolo

Cosciente della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace del mondo in qualità di membro di eguale diritti in un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge fondamentale. [...]

## I. I DIRITTI FONDAMENTALI

**Art. 1. [Protezione della dignità umana]**

(1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. [...]

**Art. 2. [Diritti di libertà]**

(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

(2) Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge può limitare questi diritti.

**Art. 3. [Uguaglianza davanti alla legge]**

(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.

(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

**Art. 4. [Libertà di opinione, coscienza e fede]**

(1) La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

(2) È garantito il libero esercizio del culto.

(3) Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio armato in tempo di guerra. I particolari sono stabiliti con legge federale.

**Art. 5. [Libertà di opinione]**

(1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. [...]